

Se con un aiuto la patologia non impedisce l'attività il licenziamento è illegittimo
Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro
Sentenza del 10 ottobre 2013 n. 23068

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha affermato l'illegittimità del licenziamento nel caso in cui la causa fosse riconducibile ad una patologia fisica, non eccessivamente grave ma comunque compatibile con le mansioni assegnate al lavoratore adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute e anche se il medico aziendale *ante causam* ne escludeva l'idoneità.

In questo modo la corte ha motivato la propria decisione che ha respinto le richieste formulate dall'azienda precisando altresì che *“nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice”*.

Nel caso di specie, i giudici di Piazza Cavour hanno infine evidenziato che *“in materia di movimentazione di carichi esistono già disposizioni a tutela dei lavoratori sottoposti ad attività che comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, che impongono l’uso di mezzi appropriati e di attrezzature meccaniche, come ad esempio gli artt. 167 e segg. del Dlgs 9/4/2008, n. 81 in attuazione della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiungendo che nella fattispecie il sussidio umano era stato indicato dal medico aziendale solo come soluzione alternativa agli strumenti meccanici”*.

Leggi il testo - [Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 10 ottobre 2013 n. 23068](#)